

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1726}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARELLI, MORA, MASTELLA, RUBBI EMILIO, SANESE

Presentata il 15 settembre 1977

Riapertura dei termini di cui all'articolo 34, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a favore delle cooperative e consorzi di cooperative

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 17 giugno 1977, n. 312, convertito in legge 4 agosto 1977, n. 502, ha modificato la imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni del latte, non direttamente destinato al consumo alimentare, elevando l'aliquota dal 6 al 14 per cento.

Tale modifica fu introdotta quale provvedimento straordinario per fronteggiare le altrettante straordinarie necessità stante la delicata situazione creatasi nel settore lattiero-caseario a seguito delle importazioni.

Tali modifiche, purtroppo, pur operando in senso positivo in linea generale a tutela della produzione italiana, hanno procurato sensibili danni ed una situazione di estremo disagio per molti organismi cooperativi operanti nel settore che, per convenienza avevano scelto, a suo tempo, a termini dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, di beneficiare del regime agevolato previsto per l'agricoltura.

Il danno consiste nel maggiore esborso di somme da parte delle cooperative per effetto del pagamento del 14 per cento ai

conferenti del prodotto latte e della riscossione del 3 per cento sulla vendita dei prodotti derivati senza potere ottenere, stante il ricorso al regime agevolato previsto appunto dall'articolo 34 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, alcun ristoro delle somme pagate in più da parte dello Stato.

Ciò comporta, logicamente, anche una particolare situazione concorrenziale da parte della industria casearia.

Alla luce di queste considerazioni avvalorate anche dal particolare stato di disagio che si è determinato tra i operatori operanti nel settore lattiero-caseario e nella impossibilità di poter risolvere in via amministrativa il delicato problema, ci permettiamo presentarvi la presente proposta di legge al fine di consentire l'immediato cambio di regime agli interessati, eliminando così quelle cause di sperequazione determinate dalle norme di cui al decreto legge n. 312, del 1977.

Sottoponiamo, quindi, alla Vostra cortese attenzione ed approvazione la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le cooperative e i relativi consorzi che, per l'anno 1977, non hanno presentato nel termine prescritto la dichiarazione di cui all'articolo 34, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono presentarla entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli obblighi di fatturazione e registrazione devono essere assolti entro lo stesso termine e comunque non oltre il 31 dicembre 1977.